

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Sentenza 16 febbraio - 19 settembre 2017, n. 42797

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente -

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere -

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere -

Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.G., nato il (OMISSIS);

Avverso la sentenza n 1650/2015 della Corte di Appello di Catania in data 02.10.2015;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 18.09.2014 il GIP del Tribunale di Siracusa, in esito a giudizio abbreviato, condannava F.G. alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per rapina e tentato omicidio commessi in (OMISSIS). Si legge in sentenza che, nella sera indicata, N.G. aveva chiuso il proprio esercizio commerciale e tornava a casa, ma veniva bloccato da tre individui travisati che gli intimavano di consegnare loro il portafogli; egli reagiva, schivando il colpo di coltello di uno dei rapinatori, che afferrava per il polso causando il distacco del cinturino dell'orologio dell'aggressore; seguiva una violenta colluttazione, nel corso della quale la vittima riconosceva l'aggressore con il coltello in F.G., a lui noto; costui istigava i correi ad uccidere il N. ed allora venivano portati circa venti colpi di cacciavite (usati come arma da taglio) al volto ed al capo della vittima, che si accasciava a terra sanguinante; i rapinatori gli sfilavano dalla tasca il portafogli contenente la somma di Euro 515,00. In ospedale si rilevava che la vittima aveva un trauma cranico facciale con ferite multiple all'emivolto destro, ferita al padiglione auricolare destro, frattura del parietale destro con frammento osseo intracranico ed emorragia subaracnoidea; il consulente tecnico del P.M.

concludeva per una malattia di durata di giorni 40 e per conseguenze rilevanti quali un indebolimento della teca cranica provocato dall'azione di mezzi idonei a causare la morte del N., essendo gli stessi penetrati all'interno della scatola cranica, anche se la vittima non aveva in concreto corso rischio di vita. In virtù del riconoscimento, il F.G. veniva subito arrestato e respingeva gli addebiti, sostenendo di avere trascorso la serata con due amici ed il fratello, ma non forniva indicazioni specifiche sugli amici (nemmeno i cognomi) nè sul luogo cui avrebbero consumato il pasto; negava di portare abitualmente un orologio. Sul luogo dell'aggressione la polizia giudiziaria rinveniva un cacciavite e un cinturino di orologio, che conteneva tracce biologiche riconducibili al DNA del F.; si segnalava che costui era mancino e che quasi tutti i colpi al viso della vittima erano sul lato destro; la perquisizione in casa del F. portava a rinvenire abiti simili a quelli descritti dalla vittima. Concludeva il giudice che il riconoscimento della vittima, il DNA dell'imputato sul cinturino di orologio trovato sul luogo della rapina, il ritrovamento di abiti indicati come quelli dell'aggressore e la condizione di soggetto mancino conducevano alla responsabilità del F. e a ciò si aggiungeva l'alibi non credibile fornito, generico e contraddetto da altre circostanze; peraltro, si riportavano anche alcune conversazioni con i congiunti intercettate in carcere, nel corso delle quali egli faceva accenno a danaro in possesso del fratello e si rammaricava delle dichiarazioni di un'altra persona individuata come suo correo. Si riteneva sussistere il tentato omicidio: la condotta tenuta, i mezzi utilizzati, la reiterazione di colpi, la zona del corpo attinta e gli incitamenti ad uccidere facevano concludere per un dolo alternativo di omicidio, compatibile con la struttura del tentativo; sussistente anche la rapina aggravata, si concludeva per la recidiva e si negavano le circostanze attenuanti generiche.

2. Interponeva appello l'imputato, dolendosi della condanna, della ritenuta sussistenza del tentato omicidio (da riqualficarsi in lesioni personali), della mancata considerazione della desistenza, dell'aumento di pena per la continuazione, del diniego delle circostanze attenuanti generiche (che invece dovevano essere riconosciute come equivalenti alle circostanze aggravanti contestate) e del trattamento sanzionatorio.

3. Con sentenza in data 02.10.2015 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado. Rilevava il giudice che le doglianze difensive erano infondate: i cacciavite erano stati usati come pugnali e, dopo il riconoscimento del F., costui aveva espressamente istigato i correi ad uccidere la vittima e l'aggressione era sfociata in violenza pura, giacchè la vittima veniva attinta da venti colpi al viso ed al capo, con le conseguenze note; quindi l'azione non era stata finalizzata ad intimorire la vittima e poi a vincerne la resistenza, ma era tesa ad ucciderla e privarla del portafogli; la vittima era poi credibile, poichè aveva reso dichiarazioni logiche e coerenti, non si era costituita parte civile, non aveva ragioni pregresse di astio verso l'imputato; il tipo di armi, il numero e la direzione dei colpi conducevano alla idoneità a provocare la morte, con ragionevole prognosi ex ante, ed alla univocità dell'intento omicida (perforazione ripetuta della scatola cranica) quanto meno nella forma del dolo alternativo. Non vi era desistenza, poichè l'aggressione era terminata soltanto quando la vittima si era accasciata al suolo sanguinante, tanto che il portafogli era stato sottratto solto dopo; parimenti, si riteneva sussistere la rapina aggravata e si respingeva ogni argomentazione circa le circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio.

4. Avverso detta sentenza propone ricorso l'interessato personalmente, deducendo, con il primo motivo, ex art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e), manifesta illogicità della motivazione in ordine alla completezza dell'apparato argomentativo: si sostiene che la sentenza non aveva risposto alle censure difensive in ordine all'elemento soggettivo del tentato omicidio (l'obiettivo era la rapina e quindi la violenza era solo funzionale a vincere la resistenza della vittima), alla ricostruzione del fatto storico (non era stato spiegato come aveva fatto l'imputato a colpire la

vittima con il cacciavite se era stato subito disarmato del coltello), alle contraddizioni della persona offesa (che aveva detto di aver riconosciuto l'imputato per la corporatura e la voce, ma in precedenza aveva detto di averlo visto in viso e che si assume avere inventato molti dettagli dell'azione), alla desistenza dall'azione. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b), erronea applicazione di legge in ordine alla pena inflitta per la rapina e cioè anni nove di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, assunti a pena base per la gravità del fatto: si sostiene che doveva prendersi atto dello stato di indigenza del ricorrente, della sua inesperienza in simili delitti e del minore rilievo dei suoi precedenti penali; anche per il tentato omicidio l'inasprimento di pena era stato eccessivo, poichè la violenza non era stata gratuita o ultronea rispetto al fine di vincere la reazione della persona offesa e poichè si trattava di un reato di lesioni personali e non un tentativo di omicidio (si nega la idoneità degli atti, si rileva la mancanza dell'arma del delitto, si sottolinea l'esito dell'aggressione; si contesta l'univocità degli atti, poichè la finalità era quella di intimorire la vittima e poi vincerne la reazione, per cui non vi era alcun dolo alternativo ma solo quello di ledere; si invoca la desistenza poichè l'azione si era arrestata volontariamente con l'apprensione del portafogli).

Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato poichè infondato.

Le doglianze del ricorrente si articolano in vario modo, talora sovrapponendosi: tuttavia appare possibile distinguere in esse (che non pongono in discussione la responsabilità del ricorrente quale coautore del fatto) alcune direttrici fondamentali e cioè le argomentazioni in tema di: 1) insussistenza del tentato omicidio (elemento soggettivo e idoneità degli atti) e sussistenza del reato di lesioni personali; 2) ricostruzione del fatto e contraddizioni della persona offesa; 3) trattamento sanzionatorio.

2. La prima doglianza del ricorrente è relativa al riconoscimento, da parte del giudice, di un delitto di tentato omicidio in luogo delle lesioni personali tese unicamente a vincere la resistenza della vittima nel corso di una rapina aggravata.

Ma si tratta di una doglianza non fondata.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini della diversa definizione del fatto materiale nel reato di lesione personale e in quello di tentato omicidio deve aversi riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, che alla differente potenzialità dell'azione lesiva. Nel primo reato l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un quid pluris che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore, riguardanti il medesimo soggetto passivo, non riuscendo tuttavia a cagionarlo per ragioni estranee alla volontà dell'agente (Sez. 1, n. 37516 del 22.09.2010, Rv. 248550). Il giudice di secondo grado è stato ossequioso di questi principi avendo esaustivamente dato conto delle ragioni della diversa qualificazione del fatto, giuste le considerazioni esposte in punto di sede corporea attinta dal prevenuto e dell'idoneità dell'arma impiegata e della profondità delle ferite inferte, elementi particolarmente pregnanti e significativi di per sè soli per la valutazione di sussistenza di indici sufficienti per ritenere sussistente l'animus necandi. E' stato così sottolineato che si era trattato di un'azione effettuata con venti colpi di cacciavite sul capo e sul volto della vittima, tali da frantumare l'osso parietale destro e far finire un frammento osseo nel cranio provocando una emorragia subaracnoidea ed un indebolimento della teca

cranica. Il giudice sottolinea che la consulenza tecnica del P.M. era stata chiara nel delineare l'idoneità degli atti a provocare la morte della vittima, pur se questa, in concreto, non aveva corso tale rischio patendo però una malattia lunga giorni 40, oltre a ferite multiple sull'emivolto destro ed una ferita al padiglione auricolare destro.

A questi dati oggettivi riscontrati scientificamente il giudice ha aggiunto l'ulteriore elemento della dettagliata testimonianza della persona offesa (circa la quale ha analizzato la mancanza di astio, la insussistenza di richieste risarcitorie e la corrispondenza tra la narrazione e quanto rinvenuto dalla polizia giudiziaria sul luogo del delitto), la quale ha riportato che l'azione predatoria nei suoi confronti era già iniziata allorquando aveva riconosciuto - tra gli aggressori - il ricorrente: da ciò era sorta la rabbia di quest'ultimo, che aveva preso a colpire furiosamente e ad incitare i correi a fare altrettanto gridando di ucciderlo, al fine di eliminare un testimone in grado di identificarlo.

Correttamente il giudice ha inquadrato il fatto come tentato omicidio. Come è noto, la valutazione che deve essere compiuta non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti: così opinando, infatti, l'azione per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità, come è stato ripetutamente sottolineato, consiste in una prognosi con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. I giudici di merito si sono attenuti a tali parametri ed hanno correttamente concluso, riconoscendo la idoneità degli atti in funzione omicidiaria.

Dal punto di vista soggettivo, l'*animus necandi* è stato inferito da un compendio che imponeva tale giudizio, poichè ritenuto correttamente dotato di inequivoca incidenza dimostrativa: basti pensare alla potenzialità offensiva dell'oggetto utilizzato, alla distanza ravvicinata da cui fu colpita la vittima, alla zona attinta, alla forza impressa ai colpi, al numero di essi ed alla direzione degli stessi, tutti fattori deponenti, senza possibilità di errore, per una manifesta volontà diretta (dolo alternativo) di uccidere (Sez. 1, n. 32851 del 10.06.2013, Rv 256991). Il giudice di appello ha sottolineato come i cacciavite erano stati usati a mò di pugnali, che l'azione (dopo il riconoscimento del ricorrente) era finalizzata soltanto ad uccidere, che la resistenza della vittima era ormai terminata e che la sua teca cranica era stata sfondata.

Parimenti non è fondata l'argomentazione secondo la quale il giudice avrebbe incongruamente ignorato la desistenza posta in essere dal ricorrente: al contrario, la Corte territoriale ha evidenziato che la violenta aggressione era terminata soltanto quando la vittima si era accasciata al suolo sanguinante, e ciò elimina la possibilità di riconoscere una desistenza.

La conclusione è corretta: infatti, l'art. 56 c.p., comma 3, testualmente recita: "Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè reato diverso". Palese ragioni e senso della norma, collocata nell'ambito della disciplina del tentativo, istituto che pone la questione giuridica fondamentale, posta dal principio di legalità, di delimitare con certezza l'ambito della condotta tipizzata alla quale riconoscere rilevanza penale.

Nel caso in esame, per quanto innanzi argomentato, al momento dell'allontanamento dalla scena del delitto, l'imputato aveva ormai posto in essere una condotta la quale, per sè considerata, conteneva ogni elemento di fatto idoneo a configurare il tentato omicidio della persona offesa, e precisamente: una pluralità di colpi inferti alla vittima, colpi portati verso zone vitali del corpo dell'avversario, colpi inferti con forza ed utilizzando un'arma idonea a cagionare la morte. In tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni

l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata (Sez. 1, 23/09/2008, n. 39293; Sez. 6, 09/04/2009, n. 32830; Sez. 1, Sent. 02/10/2007, n. 42749). La desistenza è infatti istituto giuridico che si concretizza allorchè l'agente interrompa il corso dell'azione o impedisca l'evento, ma se l'azione ha comunque portato alla concretizzazione di fatti di rilevanza penale, detti eventi soggiacciono alla disciplina penale per essi prevista dalla legge. A maggior ragione se tali eventi di per sè già comprendono i requisiti di quel tentativo del reato che il desistente ha voluto (Sez. 1, n. 43036 del 23.10.2012, Rv. 253616).

3. La seconda serie di argomentazioni del ricorrente lamenta la valutazione degli elementi emersi nell'istruttoria, e cioè la ricostruzione del fatto storico, le contraddizioni della persona offesa, l'obiettivo dell'azione, l'utilizzo del cacciavite, le posizioni reciproche.

Ma è bene dire che si tratta di una serie di censure che non possono trovare sede in questo giudizio.

Rammenta la Corte che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporre un'altra, ancorchè assertivamente altrettanto logica, non idonea, però, a scardinare la correttezza e plausibilità della motivazione censurata.

Nella fattispecie è palese la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, a fronte di un'ampia ed esaustiva motivazione del giudice territoriale (che, peraltro, aveva sottolineato la limitata discrasia riscontrabile nelle dichiarazioni della persona offesa, la violenza dell'azione, l'uso di strumenti pericolosi, la ferocia dell'aggressione), a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata. Nel caso in esame, i giudici territoriali hanno argomentato valorizzando sia le dichiarazioni rese dalla vittima della tentata azione omicidiaria (secondo le quali l'imputato portò più fendenti), sia gli accertamenti clinici, che hanno accertato ferite cagionate da cacciaviti usati come pugnali che hanno attinto la scatola cranica della vittima, sfondandola. Da qui la piena coerenza delle conclusioni dei giudicanti nel senso della sussistenza di una volontà omicida espressa giuridicamente nelle forme del dolo alternativo.

Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, dunque, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.

Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolvendosi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di

ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili, o perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507).

4. Con l'ultima serie di censure il ricorrente lamenta il trattamento sanzionatorio, sia per la scelta della pena-base sia per l'aumento di pena per continuazione.

Le censure non si confrontano con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv 239754; Sez. 4, n. 56 del 16/11/1988, Rv 180075).

Nella fattispecie, il giudice ha fissato la pena-base per il grave delitto di rapina pluriaggravata spiegando espressamente la ragione per la quale veniva individuata un'entità sanzionatoria superiore al minimo edittale, indicando l'elevatissima intensità del dolo palesato dall'imputato.

Quanto all'aumento della pena per la continuazione, anche qui va rammentato che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha statuito che "In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, essendo sufficienti a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base" (Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv. 268731).

Ovviamente la sinteticità della motivazione non deve palesare evidente contraddittorietà con la complessiva motivazione del trattamento sanzionatorio e la pena in aumento non deve distaccarsi sensibilmente dal minimo edittale.

Nella fattispecie, si deve rilevare che le censure del ricorrente all'aumento della pena si fondano ancora una volta sulla asserzione della qualificazione giuridica della condotta violenta in lesioni personali e non anche in tentato omicidio: al contrario, richiamate le considerazioni che precedono e chiarito che l'inquadramento dei fatti nel tentato omicidio è stato corretto, ci si avvede che l'aumento per continuazione è stato congruo alla gravità del fatto, per come sottolineato dal giudice di appello, che ha richiamato le circostanze concrete delle gravi ferite inferte, le conseguenze derivanti dall'attentato e la personalità recidiva del ricorrente.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositata in Cancelleria il 19 settembre 2017.